

N. [REDACTED] R.G. Tribunale
N. [REDACTED] R.G. N.R.

Sent. N. _____
Del 18.11.2025

Irrevocabile il _____
Al P.M. per esecuz. _____
Campione Penale n° _____
Redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE SECONDA PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Giacinta Santaniello, alla pubblica udienza del 18 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

[REDACTED], [REDACTED] -
domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p.

Libero – assente

IMPUTATO

Per il reato ex art. 572 c.p. perché con reiterate condotte poste in essere nei confronti della moglie reiterate con frequenza pressoché quotidiana, di ingiuria consistite nel profferire espressioni del tipo "PUTTANA, BUCCHINA, CESSA, PROSTITUTA, SEI UNA POCO DI BUONO" ed altre di analogo tenore, con minacce del tipo "TI UCCIDO TI FACCIO UN MAZZO COSI DOVE TI VEDO TI FACCIO MALE", con percosse consistite in schiaffi al volto, al capo e alla schiena,, maltrattava il predetto rendendogli di fatto la vita impossibile e ponendolo in uno stato di sofferenza morale e psichica.

In Sant'Antimo dal 01 luglio 2001 con condotta perdurante

Con recidiva reiterata infraquinquennale

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

P.M.: condanna alla pena di anni 4 di reclusione;

Parte Civile: condanna dell'imputato anche al risarcimento del danno e alla refusione delle spese come da conclusioni scritte e nota spese;

La Difesa: assoluzione ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato. In subordine: riconoscersi le attenuanti generiche, minimo della pena e benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP in data 16.03.2023, [REDACTED] è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato in epigrafe indicato. L'udienza del 23.04.2024 è stata rinviata, stante l'impossibilità della p.o. [REDACTED] ad essere presente (cfr. certificato medico depositato dalla Difesa di Parte Civile).

All'udienza del 12.11.2024, su istanza della Difesa di Parte Civile, il Giudice ha disposto procedersi a porte chiuse. È stata, quindi, escussa la p.o. [REDACTED] e su consenso delle Parti, il Tribunale ha acquisito gli atti prodotti dal PM (querela del [REDACTED] rese dalla persona offesa). È stata, inoltre, acquisita su consenso delle Parti l'annotazione di PG del 24.12.2022, con rinuncia all'escussione dei testi di PG Basile e Barbato. Il processo è stato rinviato per l'escussione del teste di PC e l'esame dell'imputato.

L'udienza del 25.03.2025 è stata rinviata per legittimo impedimento del Difensore, con sospensione dei termini di prescrizione.

All'udienza del 1.07.2025, il Giudice, preso atto della rinuncia al mandato della Difesa, ha rinviato il processo, disponendo la nomina di un Difensore d'ufficio ex art. 97 co. 1 c.p.p.

All'odierna udienza, è stata escussa la teste [REDACTED] [REDACTED]. All'esito, il Tribunale ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale e ha invitato le Parti a formulare le proprie rispettive conclusioni, in epigrafe riportate. Al termine della camera di consiglio il Giudice ha dato lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Giudice che dall'esame delle prove formate nel corso del dibattimento emerge con evidenza la prova della responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, sebbene limitatamente alle condotte poste in essere dall'estate del 2021 sino al mese di dicembre 2022. Ed infatti, l'istruttoria, eseguita mediante l'acquisizione degli atti e l'audizione dei testi, non lascia spazio a dubbi.

In data 24 dicembre 2022 alle ore 16:10, i CC della Stazione di Orta di Atella, su disposizione della Centrale Operativa, si recavano a Sant'Antimo [REDACTED] per una segnalazione di lite familiare. Giunti sul posto, venivano identificate le persone presenti, tra cui [REDACTED] ed i suoi tre figli [REDACTED] (cfr. annotazione di PG in atti).

[REDACTED] riferiva di vivere in regime di separazione in casa con il marito [REDACTED], soggetto abituale assuntore di sostanze stupefacenti. La donna riferiva ai militari di aver subito nel tempo violenze psicologiche e, in alcune occasioni, anche fisiche.

In merito alla lite, [REDACTED] riferiva che poco prima dell'arrivo dei militari, [REDACTED], in evidente stato di alterazione psico-fisica, l'aveva accusata, tenendo una pen-drive in mano, di aver realizzato un filmato pornografico all'interno dell'abitazione, e sosteneva che tale video fosse stato effettuato dalla loro figlia minore. La discussione era degenerata verbalmente fino all'intervento del figlio, che era riuscito a fermare l'uomo prima di ulteriori conseguenze. Successivamente, l'imputato si era allontanato dall'abitazione ed infatti, al momento dell'intervento dei CC, [REDACTED] non era presente in casa.

Alle ore 16:40 del medesimo giorno, [REDACTED] sporgeva querela presso la Stazione dei CC di Sant'Antimo, denunciando una serie di condotte violente e minacciose poste in essere dal marito nel corso della convivenza coniugale.

La persona offesa raccontava di essersi sposata con [REDACTED] il [REDACTED] e che avevano sempre convissuto a [REDACTED].

Dalla loro unione erano [REDACTED]

[REDACTED] dichiarava che, sin dai primi anni di matrimonio, [REDACTED] faceva uso abituale di sostanze stupefacenti, consumate all'interno dell'abitazione familiare, soprattutto in camera da letto e in bagno (come riscontrava lei stessa rinvenendo strumenti quali bottiglie, carta stagnola, cannucce).

[REDACTED] in particolare, chiariva che tutti gli episodi di violenza, seppur sporadici, erano direttamente riconducibili all'uso di sostanze stupefacenti da parte dell'imputato. Suo marito, infatti, spesso assumeva comportamenti aggressivi, minacciosi e violenti nei suoi confronti.

Nel corso dei litigi, determinati anche dal fatto che lei lo rimproverava per l'uso delle droghe, l'imputato le rivolgeva ingiurie ed offese dicendole *"PUTTANA, BUCCHINA, CESSA, PROSTITUTA, SEI UNA POCO DI BUONO"* e la minacciava dicendo *"TI UCCIDO TI FACCIÒ UN MAZZO COSÌ DOVE TI VEDO TI FACCIÒ MALE"*.

In diverse occasioni, le aggressioni erano degenerare in violenza fisica, consistita in schiaffi, pugni, calci e stratonamenti, spesso consumati anche in presenza dei figli, i quali erano intervenuti per difenderla.

Tra gli episodi più gravi, ■■■■■ ricordava un fatto risalente al 2012, allorquando, nel corso di un litigio scaturito dal rinvenimento di oggetti riconducibili all'uso di sostanze stupefacenti, ■■■■■ aveva tentato di sollevarla per buttarla giù dal balcone. Condotta interrotta dall'intervento dei figli.

La querelante specificava che, nonostante il clima di violenza e sopraffazione, non si era mai rivolta alle forze dell'ordine né a strutture sanitarie, per il timore di ripercussioni sui figli, allora minorenni, e per la volontà di preservare, per quanto possibile, l'unità familiare.

Riferiva inoltre che, fino a due mesi prima, il marito lavorava in Svizzera e che la situazione coniugale era progressivamente degenerata a partire dal 2021, anno a partire dal quale i coniugi vivevano da separati in casa, e si era aggravata con il definitivo rientro dell'imputato dalla Svizzera, momento dal quale le discussioni erano diventate sempre più frequenti.

Ed infatti le condotte più rilevanti erano proprio quelle poste in essere da suo marito a partire dall'estate del 2021 fino all'ultimo episodio del dicembre 2022. In particolare, la p.o. riferiva di un episodio molto grave avvenuto nell'estate del 2021. ■■■■■ raccontava che un giorno aveva sorpreso suo marito a fumare crack in camera da letto. L'imputato, che tentava di nascondere la bottiglietta, alla richiesta di spiegazioni, aveva respinto ogni accusa ed aveva iniziato ad urlare e inveire contro di lei. Dal diverbio verbale era poi passato alla violenza fisica. ■■■■■, infatti, l'aveva stratonata con forza e l'aveva scossa violentemente per costringerla ad allontanarsi.

L'ultimo episodio si era verificato in data 24 dicembre 2022, alle ore 15:40.

Anche in questa occasione la discussione era nata poiché ■■■■■ aveva fatto uso di sostanze stupefacenti. In particolare, ■■■■■ in evidente stato di agitazione era tornato a casa mostrandole una busta di carta recante la scritta "CORNUTO", all'interno della quale vi era una pen drive di colore nero. L'imputato sosteneva che la stessa contenesse un filmato a contenuto pornografico fatto da lei e registrato dalla figlia minore ■■■■■ allora sedicenne. A tali accuse, l'imputato accompagnava gravi offese e minacce: «*prostituta*», «*fai schifo*», «*mi hanno chiamato cornuto per colpa tua*». Nel corso della discussione era intervenuto il figlio ■■■■■ che si era frapposto tra i genitori per difendere la madre ed evitare conseguenze più gravi. Infine, la figlia Mariarosa aveva allertato i CC.

La querelante, infine, dichiarava di aver vissuto per anni in un perdurante stato di paura, tanto da assumere anche farmaci a causa delle conseguenze psicologiche subite, e ribadiva che la relazione coniugale era ormai irrimediabilmente compromessa, con una separazione di fatto già dal 2021.

Escussa in udienza, la p.o. ha confermato integralmente quanto dichiarato in sede di querela, ed ha precisato che, dalla presentazione della stessa nel dicembre 2022, non si erano verificati ulteriori episodi, in quanto il marito si era allontanato dall'abitazione familiare, interrompendo ogni

rapporto, anche in considerazione del raggiungimento della maggiore età dei figli.

La p.o. ha affermato che i comportamenti violenti e maltrattanti del coniuge erano protratti sin dal 2001, anno del matrimonio, e che gli episodi di violenza si verificavano con frequenza anche settimanale, arrivando a due o tre volte a settimana, soprattutto quando l'uomo faceva rientro a casa in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.

In sede di controesame, [REDACTED] ha spiegato che, fino all'ottobre 2022, il marito lavorava in Svizzera, rientrando presso l'abitazione familiare in maniera discontinua, talvolta per pochi giorni, altre volte per una sola settimana al mese, con assenze prolungate e giustificazioni spesso non veritiere circa la propria presenza e le proprie attività. Ha chiarito che, sebbene nel periodo in cui l'uomo lavorava in Svizzera le condotte violente fossero meno frequenti, esse si manifestavano comunque in occasione dei rientri e risultavano sempre collegate allo stato di alterazione da stupefacenti. La situazione, tuttavia, era degenerata in modo significativo dal 2021, con l'inizio della separazione di fatto e il rientro stabile dell'imputato. Così che le liti tra loro erano diventate abituali.

Con riferimento all'episodio del 24 dicembre 2022, [REDACTED] ha confermato che si trattò dell'ultimo e più grave evento, durante il quale temette concretamente per la propria vita, ritenendo che, in assenza dell'intervento del figlio [REDACTED], il marito avrebbe potuto ucciderla. Ha chiarito che la pen drive mostrata dall'uomo non conteneva alcun video e che le accuse rivolte alla figlia minore erano del tutto false e riconducibili allo stato di alterazione da crack in cui versava l'imputato.

[REDACTED] ha, infine, dichiarato che i continui litigi non erano dovuti esclusivamente all'uso di sostanze stupefacenti, ma anche al totale disinteresse del marito nei confronti dei figli, alla mancata contribuzione economica ed al reiterato abbandono del nucleo domestico, circostanze che avevano determinato un progressivo e irreversibile deterioramento del rapporto, sino alla definitiva cessazione della convivenza.

La teste [REDACTED] [REDACTED], sorella della p.o., escussa in dibattimento, ha dichiarato e di conoscere l'imputato, [REDACTED] [REDACTED], avendoli frequentati nel corso del matrimonio.

La teste ha riferito che il cognato aveva sempre tenuto un atteggiamento aggressivo nei confronti della sorella. La teste ha precisato di non aver mai assistito direttamente alle aggressioni fisiche, ma di aver più volte udito e constatato l'uso reiterato di insulti e di espressioni gravemente offensive rivolte alla sorella, in particolare quando si trovava presso l'abitazione coniugale.

La teste ha aggiunto altresì che, per quanto appreso dalla sorella, il marito l'aveva maltrattata e percossa nel tempo, con schiaffi, pugni e calci, e che la frequenza delle condotte era tale che la sorella "non poteva dirgli una parola", perché l'uomo reagiva in modo aggressivo. Ha chiarito che

tali episodi di violenza e di lite si verificavano anche alla presenza dei figli, i quali erano pienamente consapevoli della situazione familiare e intervenivano per evitare che la madre venisse aggredita. In particolare, la teste ha precisato che la decisione della sorella di sporgere denuncia era maturata solo su sollecitazione della figlia, la quale aveva esortato la madre a porre fine a quella condizione di sofferenza.

Quanto alle cause ricorrenti dei litigi, la teste ha riferito che, oltre allo stato di alterazione dell'imputato, un ruolo determinante era svolto dalla sua gelosia e dalla sua marcata possessività, poiché egli non tollerava che la moglie uscisse di casa o frequentasse liberamente i familiari, attribuendole, senza alcun fondamento, relazioni extraconiugali del tutto "inventate". La teste ha dichiarato che la sorella viveva in un costante stato di paura, aggiungendo che anche il semplice fatto che la donna si recasse a farle visita era idoneo a scatenare reazioni aggressive da parte del marito.

La teste ha infine confermato che dal dicembre 2022 l'imputato non aveva più avuto rapporti con la p.o.

Ha altresì specificato che le condotte aggressive si erano manifestate sin dall'inizio della relazione, già nel periodo del fidanzamento, e si erano protratte in modo pressoché costante per circa quindici anni. L'aggressività, secondo quanto riferito, era esclusivamente rivolta alla sorella e non ai figli, i quali non erano destinatari diretti di comportamenti violenti da parte del padre.

La teste ha, inoltre, spiegato che l'ultimo episodio era avvenuto nel dicembre 2022, quando ■■■■■ in stato di agitazione, aveva iniziato ad insultare la moglie, dicendole "prostituta" e "sei una puttana", accusandola di realizzare video a contenuto sessuale, coinvolgendo anche la figlia minorenni. In tale occasione, l'intervento del figlio aveva impedito che la situazione degenerasse in un'aggressione fisica.

Così ricostruita la vicenda in esame, ritiene il Giudice che non vi siano dubbi circa la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato di maltrattamenti a lui ascritto, seppur limitatamente alle condotte poste in essere dall'estate del 2021 sino al mese di dicembre 2022. Ed infatti, la prova della penale responsabilità dell'imputato deriva incontrovertibilmente dalla valutazione degli elementi di prova raccolti in dibattimento, tutti pienamente utilizzabili, che hanno trovato molteplici e puntuali riscontri tra loro.

Quanto alla credibilità dei dichiaranti si evidenzia che la persona offesa, nonché la sorella escussa in udienza, hanno raccontato una versione dei fatti assolutamente lineare e priva di contraddizioni.

Pertanto, la persona offesa ■■■■■ nonostante la sua costituzione di Parte Civile, ha dimostrato di non aver alcun intento calunniatorio nei confronti del suo ex marito. Ella, infatti, ha

più volte manifestato la volontà di ricomporre il conflitto familiare, soprattutto per il bene dei figli, decidendo di denunciare l'imputato solo nel momento in cui aveva percepito un concreto e attuale pericolo per la propria incolumità personale, e comunque, come da lei stessa riferito, su sollecitazione dei figli stessi, ormai esasperati da una situazione familiare divenuta insostenibile.

Le dichiarazioni della donna trovano significativo riscontro nella testimonianza della sorella, ■■■■■ ■■■■■, la quale ha riferito di aver assistito in più occasioni a comportamenti aggressivi e ingiuriosi dell'imputato nei confronti della moglie e di aver raccolto le confidenze della stessa in ordine alle violenze subite nel tempo, confermando altresì che tali condotte si verificavano anche in presenza dei figli, i quali intervenivano per proteggere la madre.

È emerso, altresì, che tali atteggiamenti vessatori e gli insulti dell'imputato si sono intensificati in concomitanza con la separazione di fatto dei coniugi all'interno dell'abitazione familiare e con il rientro definitivo dell'imputato dalla Svizzera, circostanze che hanno determinato un sensibile aggravamento della conflittualità. In tale periodo risultano provate reiterate ingiurie gravemente denigratorie, minacce di morte e di gravi aggressioni fisiche, nonché percosse e stratonamenti, il tutto inserito in un contesto di costante intimidazione. Tale clima era ulteriormente alimentato dallo stato di alterazione dell'imputato dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, condizione volontariamente indotta e, pertanto, non idonea a escludere né attenuare il dolo.

In particolare, la p.o. ha descritto un episodio verificatosi nell'estate del 2021, nel corso del quale aveva subito anche violenze fisiche.

La persona offesa ha dichiarato di non aver mai avuto il coraggio di sporgere denuncia.

Questo sino al grave episodio del 24 dicembre 2022, allorquando l'imputato l'aveva nuovamente aggredita, accusandola di aver fatto un video pornografico, coinvolgendo anche la figlia minore, e rivolgendole gravissime offese e minacce. In questa occasione, ■■■■■ aveva temuto concretamente per la propria vita, pericolo scongiurato solo grazie all'intervento del figlio ■■■■■ che aveva allontanato il padre.

La volontà non calunniatoria di ■■■■■ è confermata altresì dal fatto che la stessa non ha mai sporto denuncia, né si è recata presso strutture sanitarie. Tale comportamento non inficia l'attendibilità del suo racconto, trovando anzi una plausibile spiegazione nel timore di possibili ripercussioni sui figli, allora minorenni, e nella volontà di preservare, per quanto possibile, l'unità del nucleo familiare, come dalla stessa dichiarato.

Ulteriore elemento di conferma è rappresentato dall'intervento dei figli, che in più occasioni, in particolare nell'episodio del dicembre 2022, si sono frapposti tra i genitori per impedire che l'imputato aggredisse ulteriormente la madre, circostanza che evidenzia la concretezza e gravità delle condotte.

Alla luce delle prove raccolte in dibattimento può dirsi pacificamente provato il fatto di reato contestato all'imputato. Peraltro, l'imputato non ha reso esame, né ha offerto una versione alternativa dei fatti.

Venendo ora alla qualificazione giuridica dei fatti, va osservato che il comportamento tenuto dall'imputato integra pienamente il delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p.

Risulta invero anzitutto provato il requisito dell'abitudine tipico del delitto in questione, considerata la frequenza pressoché quotidiana delle aggressioni sia verbali che fisiche poste in essere dall'imputato, dall'estate del 2021 e fino al 2022 (quando l'imputato si è allontanato dalla casa familiare, interrompendo ogni rapporto con la p.o.). Va infatti evidenziato che, sebbene la relazione coniugale fosse caratterizzata da tensioni già in epoca precedente, è solo a partire dall'estate del 2021 che le condotte assumono i caratteri della sistematicità, abitudine e gravità richiesti dall'art. 572 c.p., in concomitanza con la separazione di fatto dei coniugi e con il rientro dell'imputato dalla Svizzera. In tale arco temporale risultano provate reiterate ingiurie gravemente denigratorie, minacce di morte e di gravi aggressioni fisiche, nonché percosse e stratonamenti, inseriti in un contesto di persistente sopraffazione e intimidazione.

Sotto l'aspetto causale della fattispecie contestata va poi osservato che il ripetuto comportamento prevaricatore dell'uomo ha provocato nella donna uno stato di soggezione e timore, cioè una condizione che costituisce il tratto tipico del delitto di maltrattamenti. Soggezione e timore che hanno indotto [REDACTED] a vivere in un perdurante stato di paura, tanto da dover ricorrere all'assunzione di farmaci.

Sotto l'aspetto soggettivo va osservato che nel caso di specie sussiste pienamente il dolo del delitto in contestazione, che non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte aggressive e lesive attuate siano finalizzate sin da una prima e iniziale rappresentazione, bensì è sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (cfr. Cass., sez. VI, sent. N. 33106/2003).

Così inteso il dolo del delitto di maltrattamenti, non vi è dubbio che l'imputato abbia perseverato in modo cosciente e volontario nel suo comportamento lesivo nei confronti della moglie, in un prolungato arco temporale.

In conclusione, affermata la penale responsabilità di [REDACTED] [REDACTED], quanto al trattamento sanzionatorio, esclusa l'aggravante della recidiva reiterata e infraquinquennale contestata, in ragione della risalenza dei fatti per cui v'è stata condanna, ritiene il Giudice che non possano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, attesa dell'assenza di elementi di segno positivo, relativi al fatto o alla personalità dell'imputato, che giustificano la diminuzione di pena.

Tutto ciò considerato, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., si stima congrua la pena finale di anni 3 di reclusione.

Vanno poi poste a carico del condannato le spese processuali.

Dall'affermazione della penale responsabilità, deriva la condanna dell'imputato anche al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile [REDACTED], da liquidarsi in sede civile, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio [REDACTED]

Non essendo possibile quantificare neppure in parte il danno patito, deve rigettarsi la domanda di provvisoria.

Il carico di lavoro ha imposto l'indicazione di giorni 60 per il termine di deposito delle motivazioni.

PQM

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara l'imputato responsabile del reato a lui ascritto limitatamente alla condotta posta in essere dall'estate 2021 fino al mese di dicembre 2022, esclusa la contestata recidiva, lo condanna alla pena di 3 anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Condanna l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile [REDACTED] da liquidarsi in sede civile, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio [REDACTED]

Rigetta la provvisoria.

Letto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.

Così deciso in Aversa, il 18 novembre 2025

Il Giudice
Giacinta Santaniello



FIRMATO E DEPOSITATO
il 07/01/2026 alle ore 11:16
GIACINTA SANTANIELLO



DEPOSITATA IN DATA 07/01/2026
LA SENTENZA N 6733 DEL 18/11/2025
DI FRAIA TERESA
08/01/2026 10:41